

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilit ) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 25/09/2018 (Rv. 650756 - 01)

Concordato fallimentare - Omologazione - Norma attributiva di privilegio - Dichiarazione di incostituzionalit  - Conseguenze - Retroattivit  - Limite preclusivo - Omologa del concordato - Fondamento.

Qualora il decreto di omologazione del concordato fallimentare abbia riconosciuto ad un credito un grado privilegiato, in applicazione di una norma attributiva di prelazione successivamente travolta da dichiarazione di illegittimit  costituzionale con efficacia "ex tunc", detta efficacia retroattiva non si estende ai rapporti ormai definitivamente esauriti, per essersi verificato uno degli eventi cui l'ordinamento collega il loro consolidamento, tra i quali rientra la definitivit  del riparto fallimentare al pari di quella dell'omologazione in parola, trattandosi in entrambi i casi della cristallizzazione del passaggio dalla posizione di creditore concorsuale (sulla base dello stato passivo) a creditore concorrente (sulla base della regolazione giudiziale, nel primo caso, o consensuale nel secondo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 25/09/2018 (Rv. 650756 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_245](#)